




RETE LEGALITÀ
PER IL CLIMA

MICHELE CARDUCCI, VERONICA DINI, LUCA SALTALAMACCHIA

FONTI DEL DIRITTO, DIRITTI DI INFORMAZIONE
E «GARANZIE MINIME DI SALVAGUARDIA» EX ART. 18 REGOLAMENTO UE 852/2020

RAPPORTO MARZO 2024

LE FONTI NORMATIVE E INFORMATIVE SONO SUDDIVISIBILI A SECONDA SE RICONDUCIBILI A:



1. L'ELENCO DELLE FONTI UTILI IN TEMA DI INFORMAZIONE NELL'EMERGENZA CLIMATICA

MULTILEVEL HARD LAW DI RIFERIMENTO

Trattati e fonti UE
CDFUE
CEDU
Carta internazionale dei diritti dell'uomo ONU
Convenzione di Aarhus
UNFCCC
Accordo di Parigi
Glasgow Climate Pact
Costituzione
Leggi italiane
Giurisprudenza UE-CEDU-It applicativa

SOFT LAW UE

2019
Dichiarazione dell'emergenza climatica del Parlamento europeo del 28 novembre 2019.

2021
Comunicazione UE COM/2021/550 *final*, sul *Green Deal* europeo come «*l'ultima generazione che può intervenire in tempo*».

2022
EU Commission, *Making Mandatory Human Rights and Environmental Due Diligence Work for All. Guidance on designing effective and inclusive accompanying support to due diligence legislation*.

2023
Comunicazione UE C/2023/3719, in tema di «*garanzie minime di salvaguardia*» ex art. 18 Reg. UE 852/2020.

2024
Comunicazione UE COM(2024) 62 *final*, *Towards an ambitious Industrial Carbon Management for the EU*.

2024
Comunicazione UE COM(2024) 63 *final*, *Europe's 2040 climate target and path to climate neutrality by 2050 building a sustainable, just and prosperous society* e «*remaining global carbon budget*».

SOFT LAW OECD

2011 (2023)
OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct.

2018
Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile.

2023
OECD, *Recommendation on the Role of Government in Promoting Responsible Business Conduct*, (OECD/Legal Instruments 0486).

2023
OECD, *Declaration on Promoting and Enabling Responsible Business Conduct in the Global Economy* (OECD Legal Instruments 0489).

1. L'ELENCO DELLE FONTI UTILI IN TEMA DI INFORMAZIONE NELL'EMERGENZA CLIMATICA

FONTI INFORMATIVE OECD	
2001	Gordon K. <i>The OECD Guidelines and Other Corporate Responsibility Instruments: A Comparison</i> , in <i>OECD Working Papers on International Investment</i> , no. 5.
2013	Gruère G. <i>A Characterisation of Environmental Labelling and Information Schemes</i> , <i>OECD Environment Working Papers</i> , no. 62.
2019	<i>Reference Note on Environmental and Social Considerations in Quality Infrastructure</i> , OECD Publishing, Paris.
2020	OECD, <i>Report Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies</i> , OECD Publishing, Paris.
2020	OECD, <i>Responsible Business Conduct and Climate Change. UNEP, UNFCCC Secretariat and the OECD are collaborating in sharing a unified message on RBC expectations as they relate to strengthening responsible climate action by the private sector.</i>
2021	OECD Background Note to the joint OECD & UNFCCC Secretariat COP 26 event - <i>Responsible Business Conduct and Climate Action: how global instruments on responsible business conduct can support implementation and accountability of business' net-zero commitments.</i>
2021	OECD, <i>Understanding Countries' Net-Zero Emissions Targets</i> , OECD Publishing, Paris.
2021	OECD, <i>Managing Climate Risks, Facing up to Losses and Damages</i> , OECD Publishing, Paris.
2021	<i>Green finance in the decade for delivery: Driving environmental impact.</i>
2022	OECD, <i>Climate Tipping Points. Insights for Effective Policy Action</i> , OECD Publishing, Paris.
2022	OECD, <i>The role of sustainability initiatives in mandatory due diligence: Background note on Regulatory Developments concerning Due Diligence for Responsible Business Conduct</i> , OECD Publishing, Paris.
2023	OECD, <i>Assessing net-zero metrics for financial institutions Supporting the monitoring of financial institutions' commitments</i> , OECD Publishing, Paris.
2023	OECD, <i>Inventory of Support Measures for Fossil Fuels: Country Notes</i> , OECD Publishing, Paris.
2023	OECD, <i>Managing Climate Risks and Impacts Through Due Diligence for Responsible Business Conduct. A Tool for Institutional Investors</i> , OECD Publishing, Paris.
2023	OECD, <i>Understanding and Applying the Precautionary Principle in the Energy Transition</i> , OECD Publishing, Paris.
2023	OECD, <i>Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches.</i>
ALTRA SOFT LAW	
2000	UN <i>Global Compact</i> .
2011	UN <i>Guiding Principles on Business and Human Rights</i> .
2020	Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, <i>Green claims. Comunicare la sostenibilità responsabilmente.</i>

1. L'ELENCO DELLE FONTI UTILI IN TEMA DI INFORMAZIONE NELL'EMERGENZA CLIMATICA

ALTRE FONTI DI INFORMAZIONE

2010

UN Global Compact Management Model.

2012

IPCC 2012, Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

2015

UN Global Compact, Guide to Corporate Sustainability

2016

Recommendation CM/Rec(2016)3 of the Committee of Ministers to member States on human rights and business.

2017

Corte di Giustizia dell'Unione europea, Direzione della Ricerca e Documentazione, Guida tematica Accesso del pubblico alle informazioni ambientali.

2018

UN Global Compact, Business Reporting on the SGDs.

2015-2018

Expert Group on Global Climate Obligations, Oslo Climate Principles for Entreprises.

2019

Agenzia per i diritti fondamentali, Relazione mirata sulle violazioni dei diritti umani connesse alle imprese denunciate nell'UE e mezzi di ricorso disponibili.

2022

EU Parliament, Commission proposal on corporate sustainability due diligence: analysis from a human rights perspective.

2022

EU Platform on Sustainable Finance, Final Report on Minimum Safeguards.

2024

ASVIS, Policy Brief n. 5. La rendicontazione di sostenibilità nel contesto europeo e italiano: una rivoluzione in atto.

2024

South Pole-The Climate Company, Destination Zero. A deep dive into the global state of corporate climate action.

2024

UN Global Compact, Transformational Governance Corporate Toolkit.

- CIDU, *Secondo Piano d'Azione nazionale su impresa e diritti umani, 2021-2026*

- EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance.

- IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria).

- OECD Watch, *Complaints database.*

- OIIDU, *Osservatorio Italiano Imprese e Diritti Umani.*

- UN High-Level Expert Group on the Net Zero Emissions Commitments of Non-State Entities, *Integrity Matters: Net Zero commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions.*

NORME TECNICHE

Norma ISO 14068-1:2023 – *Carbon Neutrality*

1. L'ELENCO DELLE FONTI UTILI IN TEMA DI INFORMAZIONE NELL'EMERGENZA CLIMATICA

FONTI DI DEFINIZIONE NORMATIVA DEI CONCETTI DI INFORMAZIONE AMBIENTALE, CLIMATICA, EMISSIVA E DEL SIGNIFICATO DEI CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI
<p>1992 UNFCCC, art. 6.</p> <p>1998 Convenzione di Aarhus, art. 2.</p> <p>2005 D.lgs. 195/2005, art. 2.</p> <p>2006 Regolamento CE 1367/2006, artt. 2 e 6 n.1.</p> <p>2006-2008 D.lgs. 152/2006, art. 3-<i>sexies</i> modificato dal D.lgs. 4/2008.</p> <p>2020 Regolamento UE 852/2020, art. 2 e artt. 9-17.</p> <p>2021 Regolamento UE 1119/2021, Considerando nn. 6 e 9.</p> <p>2022 Direttiva UE 2464/2002, Considerando nn. 13, 30, 31, 33, 45, 46, 47, art. 1 comma 4 n.2<i>b</i>, comma 7 n.2<i>b</i>, comma 8 n.2<i>iii</i>.</p> <p>2023 Regolamento delegato UE 2772/2023, ESRS 1 Scopi 2, 3, 7, Appendice B, ESRS 2.</p>
GLOSSARI SCIENTIFICI
<p>2018 CMCC-IPCC Focal Point Italy, <i>Glossario minimo dell'IPCC</i>.</p> <p>2021 IPCC, 2021: <i>Annex VII: Glossary</i>, in <i>Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change</i>, pp. 2215–2256.</p> <p>IPBES Glossary UNEP Glossary</p>
GLOSSARI OCSE
<p>2003 <i>Glossario dei principali termini utilizzati negli ambiti di valutazione e gestione basata sui risultati</i>.</p> <p>2022 <i>Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management</i>, 2nd edition.</p> <p>2024 <i>Glossary</i> (https://www.oecd-ilibrary.org/glossaries).</p> <p>2024 <i>Index of financing for sustainable development terms</i> (https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/index-terms.htm).</p>

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

1

	ELEMENTO DETERMINANTE	FONTI DI RIFERIMENTO
A	<p style="text-align: center;"><u>Accesso alle informazioni</u></p> <p>Chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.</p>	→ art. 3- <i>sexies</i> D.lgs. 152/2006
A	<p style="text-align: center;"><u>Adeguatezza (della Due Diligence)</u></p> <p>Una <i>Due Diligence</i> basata sul rischio deve essere adeguata</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle circostanze della situazione in cui opera, - alla gravità del rischio di impatto negativo contro i diritti. 	→ già <i>Linee Guida OCSE multinazionali</i> del 2011.
A	<p style="text-align: center;"><u>Allarme e massima preoccupazione</u></p> <p>Termine che si legge nel <i>Glasgow Climate Pact</i> 2021, al paragrafo 1.3, dove si realizza il consenso degli Stati della COP26 nell'esprimere «<i>allarme e massima preoccupazione</i>» (<i>alarm and utmost concern</i>) per il fatto che tutti i <i>Carbon Budget</i> (quindi per qualsiasi tipo di gas serra concentrato in atmosfera) «<i>coerenti [consistent] con il raggiungimento dell'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi sono ormai esigui [small] e si stanno rapidamente esaurendo</i>».</p>	→ <i>Glasgow Climate Pact</i> .
A	<p style="text-align: center;"><u>Applicazione dei principi ambientali</u></p> <p>La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone giuridiche pubbliche o private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai principi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio “<i>chi inquina paga</i>”.</p> <p>Ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, per soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.</p>	→ art. 3- <i>ter</i> D.lgs. 152/2006. → art.3- <i>quater</i> D.lgs. 152/2006
A	<p style="text-align: center;"><u>Astensione da attività o condotte</u></p> <p>Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di prevenire gli impatti negativi della propria attività, il dovere di diligenza imporrebbe alla stessa di astenersi dall'avviare suddetta attività o di ulteriormente implementarla e quindi di interromperla, nel caso in cui il rischio di impatto negativo, che può manifestarsi anche in futuro, sia troppo elevato.</p>	→ OCSE, <i>Guida sul dovere di diligenza delle imprese</i> .
B	<p style="text-align: center;"><u>Base scientifica delle informazioni con prove conclusive</u></p> <p>Una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi</p>	→ Direttiva UE 2464/2022.



RETE LEGALITÀ
PER IL CLIMA

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

2

	<p>ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive; È di particolare importanza che i piani relativi al clima si basino sui dati scientifici più recenti, tra cui le relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e le relazioni del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici [previsto dal Regolamento UE 1119/2021].</p> <p>I <i>Claim</i> devono essere sostenuti da dati pertinenti, significativi e verificabili. Le prove correlate alle rivendicazioni nel messaggio devono essere solide e attuali (aggiornate sempre al momento in cui il messaggio è diffuso) e seguire standard aggiornati della metodologia scientifica riconosciuta. Sono quindi bandite affermazioni vaghe o generiche, e i <i>Claim</i> ambientali devono rispecchiare la coerenza del beneficio ambientale promesso con la funzione di utilizzo, il settore e la categoria merceologica del prodotto.</p>	<p>→ IAP, <i>Green Claims</i>. <i>Comunicare la sostenibilità responsabilmente.</i></p>
B	<p><u>Buona fede informativa</u></p> <p>Nell'adempimento dei doveri informativi, la condotta dell'impresa deve conformarsi ai canoni della buona fede, al fine di tutelare l'interesse dei soggetti effettivamente o potenzialmente incisi, soprattutto allorquando tali soggetti (o qualcuno per loro conto) sollevano questioni sugli impatti.</p>	<p>→ OCSE, <i>Guida sul dovere di diligenza delle imprese.</i></p>
C	<p><u>Carbon Budget</u></p> <p>Consiste nella quantificazione della soglia di tollerabilità e sicurezza delle ulteriori emissioni antropogeniche di gas serra (a partire dalla CO₂), compatibili con gli obiettivi dell'art. 2 UNFCCC e dell'art. 2 Accordo di Parigi.</p> <p>Si distingue in «totale», «globale», «residuo».</p> <p>È quantificabile a livello globale, regionale, locale, per settore o per attività ed è valutabile in termini probabilistici sulle sue percentuali di esaurimento nel tempo, in ragione non solo della concentrazione delle emissioni in atmosfera ma anche delle funzioni naturali (non tecnologiche) di assorbimento e cattura nei pozzi e serbatoi del sistema climatico.</p>	<p>→ Comunicazione UE COM(2024) 63 <i>final</i>. → IPCC AR6 Wg1 2021, Annex VII <i>Glossary</i>. → Regolamento UE 1119/2021. → OECD, <i>Managing Climate Risks</i>. → UN-HLEG, <i>Integrity Matters: Net Zero commitments</i>. Recommendation 5. → OSLO <i>Climate Principles for Enterprises</i>.</p>
C	<p><u>«Causare» gli (o «contribuire» agli) impatti negativi</u></p> <p>Gli oneri di dovuta diligenza dell'impresa operano sia nel caso in cui l'impresa sia «causa» degli impatti negativi sia nel caso in cui essa comunque «contribuisca» alla produzione di tali impatti negativi.</p>	<p>→ OCSE, <i>Nuove linee guida multinazionali</i>. → OCSE, <i>Guida sul dovere di diligenza delle imprese</i>.</p>
C	<p><u>Coerenza</u></p> <p>Affinché l'informativa sulla sostenibilità sia coerente, deve essere presentata in modo tale da spiegare il contesto e i rapporti tra le informazioni collegate.</p>	<p>→ Regolamento UE 2772/2023.</p>
C	<p><u>Coerenza con le definizioni normative</u></p> <p>Nel precisare le informazioni riguardanti i fattori ambientali che le imprese sono tenute a comunicare, dovrebbe essere garantita</p>	<p>→ Direttiva UE 2464/2022.</p>

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

	la coerenza con le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/852.	
C	<p style="text-align: center;"><u>Comparabilità</u></p> <p>Le informazioni sulla sostenibilità sono comparabili quando possono essere confrontate con le informazioni fornite dall'impresa in periodi precedenti e possono essere confrontate con le informazioni fornite da altre imprese, in particolare quelle con attività simili o che operano nello stesso settore. Un punto di riferimento per il confronto può essere rappresentato da un obiettivo, uno scenario di base, un parametro di riferimento settoriale, informazioni comparabili provenienti da altre imprese o da un organismo riconosciuto a livello internazionale, ecc. Comparabilità non significa uniformità. Affinché le informazioni siano comparabili, gli elementi simili devono sembrare simili ed elementi differenti devono sembrare differenti. La comparabilità non migliora facendo sembrare simili cose diverse, né tantomeno facendo sembrare diverse cose simili.</p> <p>La comparabilità deve favorire la possibilità, per consumatori e utenti, di confrontare le informazioni tra le imprese e con riguardo al contesto di riferimento delle azioni.</p>	<p>→ Regolamento UE 2772/2023.</p> <p>→ già <i>Linee Guida OCSE multinazionali del 2011</i>. → OCSE, <i>Nuove linee guida multinazionali</i>.</p>
C	<p style="text-align: center;"><u>Compatibilità con i diritti (Rights Compatibility)</u></p> <p>La valutazione della propria condotta in termini di compatibilità con i diritti è fonte di «<i>Continuous Learning</i>» dell'impresa.</p>	<p>→ OCSE, <i>Nuove linee guida multinazionali</i>.</p>
C	<p style="text-align: center;"><u>Comprensibilità (delle informazioni e degli impatti)</u></p> <p>Un'informazione comprensibile consente a un lettore ragionevolmente competente di comprendere l'informazione comunicata.</p> <p>Gli impatti ambientali possono essere collettivi e interconnessi, oppure isolati; possono essere localizzati o di natura transfrontaliera. Mentre alcuni sono ben conosciuti, l'entità, la natura e la causa di altri possono essere meno conosciuti, oppure in evoluzione o addirittura sconosciuti. Ne deriva che, se per i primi è possibile valutare, sulla base delle conoscenze scientifiche e delle informazioni disponibili, in che misura un'impresa stia contribuendo ad essi, per gli altri casi la valutazione dell'impresa può essere impegnativa. Per tale motivo, la comprensibilità della distinzione deve tener conto dei migliori standard di conoscenza e comprensione del tema degli impatti su tutti e due i fronti.</p>	<p>→ Regolamento UE 2772 /2023.</p> <p>→ OCSE, <i>Nuove linee guida multinazionali</i>.</p>
C	<p style="text-align: center;"><u>Concorso alla neutralità climatica</u></p> <p>Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento della neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050, sicché il conseguimento della neutralità climatica richiede il contributo di tutti i settori economici per i quali le</p>	<p>→ Regolamento UE 1119 /2021.</p>

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

4

	emissioni o gli assorbimenti di gas a effetto serra sono disciplinati dal diritto dell'Unione.	
C	<u>Conseguenze delle emissioni</u> «Proprio le conseguenze delle emissioni sono, di norma, la ragione della divulgazione delle informazioni sulle emissioni nell'ambiente».	→ Conclusioni dell'Avvocato Generale UE J. Kokott, in Causa C-442/14, § 86, conformemente a Causa C-266/09, § 95.
C	<u>Contesto delle informazioni</u> I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero prendere in considerazione e specificare eventuali informazioni geografiche o altre informazioni contestuali che le imprese sarebbero tenute a comunicare per consentire la comprensione del loro principale impatto sulle questioni di sostenibilità e dei principali rischi che tali questioni comportano per le imprese stesse.	→ Direttiva UE 2464/2022.
C	<u>Contingency planning for the worst to come</u> Si tratta delle analisi di pianificazione per scenari <i>bad-to-worst</i> del sistema climatico. La sua considerazione serve affinché le pianificazioni di medio e lungo termine garantiscano opzioni aperte per il decisore.	→ OECD, <i>Managing Climate Risks</i> .
C	<u>Contribuire agli impatti negativi</u> v. supra: «Causare» gli (o «contribuire» agli) impatti negativi.	→ OCSE, <i>Nuove linee guida multinazionali</i> . → OCSE, <i>Guida sul dovere di diligenza delle imprese</i> .
C	<u>Contributo determinante dei portatori di interesse</u> v. infra: <i>Danni collettivi</i> .	→ OCSE, <i>Guida sul dovere di diligenza delle imprese</i> .
C	<u>Contributo sostanziale alla mitigazione climatica</u> È tale l'attività che contribuisce a stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera al livello che impedisce le pericolose interferenze antropogeniche sul sistema climatico (ex art. 2 UNFCCC), in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'Accordo di Parigi (ex art. 2 Accordo di Parigi), evitando o riducendo le emissioni di gas serra o aumentando l'assorbimento dei gas, anche attraverso prodotti o processi innovativi.	→ Regolamento UE 852/2020.
C	<u>Credibilità degli obiettivi</u> Gli impegni «Net Zero» devono essere credibili rispetto a pianificazioni e investimenti, che porterebbero all'esaurimento del <i>Carbon Budget</i> rimanente. Gli scenari dell'IPCC consentono di discutere della credibilità delle strategie di rischio in modo meno unilaterale e soggettivo e in funzione non solo del denaro, ma anche di «beni non di mercato», come le vite umane.	→ UN-HLEG, <i>Integrity Matters: Net Zero commitments</i> . Recommendation 5. → OECD, <i>Managing Climate Risks</i> .
D	<u>Danni collettivi (e informazione)</u> Il contributo dei soggetti portatori di interessi è decisivo nella fase della valutazione del rischio, soprattutto allorquando gli impatti negativi si risolvano in danni collettivi (come –	→ OCSE, <i>Guida sul dovere di diligenza delle imprese</i> .

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

5

	esplicitamente – « <i>emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono a danni collettivi e che oltrepassano i confini</i> »).	
D	<u>Danni da considerare (nella valutazione del rischio)</u> Si tratta di far proprio, come elemento delle analisi di rischio, quanto indicato dall'art. 8 dell'Accordo di Parigi, ovvero « <i>l'importanza di evitare e ridurre al minimo le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici</i> ».	→ OECD, <i>Managing Climate Risks</i> .
D	<u>Dichiarazione di attestazione o attendibilità scientifica</u> L'impresa deve fornire una « <i>dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive</i> ». L'attendibilità delle dichiarazioni scientifiche è garantita dall'assenza sia di vizi metodologici che di rappresentazioni parziali dei vantaggi di un'azione o di un prodotto.	→ Direttiva UE 2464/2022. → TAR Lazio I 11419/2021.
D	<u>Dimostrazione</u> Priva di dimostrazione è un'affermazione, quando i dati che contiene, « <i>più che su un'analisi scientifica</i> », sono fondati « <i>su un concetto meramente intuitivo di senso comune</i> ».	→ IAP, <i>Green Claims. Comunicare la sostenibilità responsabilmente</i> .
D	<u>Dipendenza dell'impresa da questioni di sostenibilità</u> L'impresa deve fornire una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa.	→ Direttiva UE 2464/2022.
D	<u>Diritti umani</u> Le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardano anche « <i>il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</i> ».	→ Direttiva UE 2464/2022.
D	<u>Diritto all'informazione</u> Per quanto riguarda le informazioni relative al clima, gli utenti desiderano conoscere i rischi fisici e di transizione delle imprese e la loro resilienza nonché i loro piani di adattamento ai diversi scenari climatici e i loro piani di adattamento all'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050. Inoltre, ricercano informazioni riguardo al livello e alla portata delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra attribuiti alle imprese,	→ Direttiva UE 2464/2022.



RETE LEGALITÀ
PER IL CLIMA

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

6

	<p>compresa la misura in cui le imprese utilizzano le compensazioni e la relativa fonte. La realizzazione di un'economia climaticamente neutra esige l'allineamento dei principi di compensazione e contabilità riguardanti i gas a effetto serra. Per quanto riguarda le compensazioni gli utenti necessitano di informazioni affidabili che rispondano alle preoccupazioni espresse circa la possibilità di sovrastime e doppi conteggi, che potrebbero mettere a rischio la realizzazione degli obiettivi climatici. Gli utenti sono altresì interessati a conoscere gli sforzi profusi dalle imprese per ridurre efficacemente le emissioni assolute di gas a effetto serra nell'ambito delle loro strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, comprese le emissioni dell'ambito 1, dell'ambito 2 e, ove opportuno, dell'ambito 3.</p> <p>La mancanza di informazioni sulla sostenibilità fornite dalle imprese limita la capacità dei portatori di interessi, ivi compresi gli attori della società civile, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori, di avviare un dialogo con le imprese in merito alle questioni di sostenibilità.</p> <p>Il diritto dei cittadini all'informazione non può essere compreso nella materia ambientale.</p> <p>La richiesta di accesso ambientale è del tutto svincolata da motivazioni precise e dalla dimostrazione dell'interesse del singolo, in quanto l'informazione consente, a chiunque ne faccia richiesta, di accedere ad atti o provvedimenti che possano incidere sull'ambiente quale bene giuridico protetto dall'ordinamento, con l'unico limite delle richieste 'estremamente generiche', posto che i dati oggetto di istanza devono essere specificamente individuati con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure che vi possono incidere, nonché allo stato della salute umana e delle condizioni di vita</p> <p>Conoscere gli indirizzi volti a produrre conseguenze in termini di scelte e politiche ambientali non riveste carattere di riservatezza.</p>	<p>→ Direttiva UE 2464/2022.</p> <p>→ Corte cost. Sent. 398/2006.</p> <p>→ TAR Piemonte, Sent.165 /2023.</p> <p>→ Cons. Stato sez. VII, Sent. 6611/2023.</p>
D	<p><u>DNSH (Do No Significant Harm)</u></p> <p>La valutazione <i>DNSH</i> (di cui al Reg. UE 852/2020) deve essere effettuata <i>ex ante</i>, <i>in itinere</i> ed <i>ex post</i>, con la puntuale analisi di tutte le interferenze con le tematiche ambientali e considerando altresì, per l'Italia, le due "Guide operative" della Ragioneria Generale dello Stato, allegate alle Circolari nn. 32/2021 e 33/2022.</p>	<p>→ TAR Lazio III, 17216/2023, 18141/2023, 8219/2023.</p>
D	<p><u>Dovere di riduzione/rimozione</u></p> <p>Evitare, eliminare o ridurre danni sui diritti umani è elemento della <i>Due Diligence</i> delle imprese, indipendentemente dalla capacità e/o volontà degli Stati di adempiere ai propri obblighi.</p>	<p>→ già <i>Linee Guida OCSE</i> multinazionali del 2011.</p>

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

7

	«Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita» è «condizione minima e indispensabile» per agire «in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona».	→ Corte cost. Sent. 58/2018.
E	<u>Effetti a cascata (Cascading Effects)</u> Sono gli effetti degenerativi che si moltiplicano in accelerazione, quando si verifica un <i>Tipping Point</i> del sistema climatico.	→ OECD, <i>Climate Tipping Points</i> .
E	<u>Effetti negativi dei cambiamenti climatici</u> Cambiamenti dell'ambiente fisico o della vita animale e vegetale dovuti a cambiamenti climatici, che hanno rilevanti effetti deleteri per la composizione, la capacità di recupero o la produttività di ecosistemi naturali e gestiti per il funzionamento dei sistemi socioeconomici oppure per la sanità e il benessere del genere umano.	→ UNFCCC art. 1.
E	<u>Emissioni</u> Emissioni di gas ad effetto serra e/o dei loro precursori nell'atmosfera al di sopra di una determinata zona e in un determinato periodo di tempo.	→ UNFCCC art. 1.
F	<u>Fonti di cognizione per la valutazione del rischio</u> Oltre alle fonti normative, sono fonti di cognizione della valutazione del rischio: rapporti, studi, relazioni fornite da Governi, Organizzazioni internazionali e della società civile; informazioni tratte dagli studi di impatto su ambiente e diritti umani; consultazioni di esperti; articoli scientifici ecc...	→ OCSE, <i>Guida sul dovere di diligenza delle imprese</i> .
G	<u>Garanzie minime di salvaguardia</u> Il rispetto delle garanzie minime di salvaguardia dei diritti dovrebbe essere una condizione per considerare un'attività economica come ecosostenibile. Esse consistono in tre elementi: - le attività economiche dovrebbero essere considerate ecosostenibili solo nel caso in cui siano svolte in conformità con le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e la Carta Internazionale dei diritti dell'uomo; - inoltre, tali garanzie minime di salvaguardia non pregiudicano l'applicazione, se del caso, di requisiti più severi in materia di ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità sociale stabiliti nel diritto dell'Unione. - infine, nell'adeguarsi a tali garanzie minime di salvaguardia, le imprese dovrebbero rispettare il principio <i>DNSH</i> -«non arrecare un danno significativo».	→ Regolamento UE 852/2020 → Comunicazione UE C/2023/3719
G	<u>Generazioni future</u> Esistono il <i>diritto</i> » e i « <i>diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale</i> ». Esiste un'equità intergenerazionale, coerente con la « <i>logica incrementale</i> » delle tutele ambientali.	→ Corte cost. Sentt. 259/1996 e 93/2017. → Corte cost. Sentt. 18/2019 e 235/2021, e Sent. 164/2021

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

8

G	<p><u>Gravità dell'impatto</u></p> <p>La gravità di un impatto si basa sulla scala, sulla portata e sul carattere irrimediabile dell'impatto. Nel caso di un potenziale impatto negativo sui diritti umani, la gravità dell'impatto ha la precedenza sulla sua probabilità.</p>	<p>→ Regolamento UE 2772 /2023.</p>
H	<p><u>Hazard (Pericolo)</u></p> <p>Il potenziale verificarsi di un evento o di una tendenza fisica, naturale o indotta dall'uomo, che può causare perdite di vite umane, lesioni o altri impatti sulla salute, nonché danni e perdite a proprietà, infrastrutture, mezzi di sussistenza, servizi, risorse ecosistemiche e ambientali.</p>	<p>→ IPCC AR6 Wg1 2021, Annex VII <i>Glossary</i>.</p>
I	<p><u>Impatti</u></p> <p>Le conseguenze effettive dei rischi realizzati sui sistemi naturali e umani, derivanti dalle interazioni tra pericoli legati al clima (compresi gli eventi climatici/meteorologici estremi), esposizione e pericoli legati al clima (compresi gli eventi climatici e meteorologici estremi), esposizioni e vulnerabilità. Gli impatti si riferiscono generalmente agli effetti su vita, mezzi di sussistenza, salute e benessere, ecosistemi e specie, beni economici, sociali e culturali, servizi (compresi quegli ecosistemici) e infrastrutture. E possono essere negativi o rappresentare benefici.</p> <p>Effetti di sistema (effettivi o potenziali) di medio e lungo termine nella loro interazione sul presente e sul futuro del contesto.</p> <p>Gli effetti finali o i cambiamenti a lungo termine derivanti dall'intervento promosso o programmato. Tali impatti possono includere effetti previsti e non previsti, positivi o negativi.</p>	<p>→ IPCC, AR6 Wg1 2021, Annex VII <i>Glossary</i>.</p> <p>→ Regolamento UE 2772/ /2023.</p> <p>→ OECD, <i>Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management</i>, 2nd Edition.</p>
I	<p><u>Impatto</u></p> <p>La stima che l'intervento ha generato o si prevede che genererà in termini di effetti positivi o negativi, previsti o non previsti.</p>	<p>→ OECD, <i>Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management</i>, 2nd Edition.</p>
I	<p><u>Impatto negativo (effettivo o potenziale) principale</u></p> <p>In linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, un impatto negativo, effettivo o potenziale, è considerato principale quando rientra tra i maggiori impatti legati alle attività di un'impresa sulla base dei seguenti criteri: la gravità dell'impatto sulle persone o sull'ambiente; il numero di persone che sono o potrebbero essere interessate dall'impatto, oppure l'entità del danno arrecato all'ambiente; e la facilità con cui è possibile rimediare al danno, riportando l'ambiente o le persone interessate allo stato originario.</p>	<p>→ Direttiva UE 2464/2022.</p>
I	<p><u>Impatto sullo sviluppo istituzionale</u></p> <p>La misura in cui un intervento migliora o indebolisce la capacità di un Paese o di una regione di fare un uso più efficiente, equo e sostenibile delle proprie risorse umane, finanziarie e naturali. Tali impatti possono includere effetti voluti e non voluti di un'azione.</p>	<p>→ OECD, <i>Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management</i>, 2nd Edition.</p>

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

<p>I</p>	<p><u>Incertezza</u></p> <p>In caso di minacce di seri danni per l'ambiente, compatibilmente con le conoscenze scientifiche e tecniche dei rischi, e tenuto conto anche della salute e della sicurezza umana, non è corretto invocare la mancanza di certezze scientifiche assolute quale motivo per rinviare l'adozione di misure efficaci per evitare o ridurre i danni.</p> <p>Anche un livello elevato di incertezza di misura non implica necessariamente che da tali ipotesi o stime non possano derivare informazioni utili o conformi alle caratteristiche qualitative delle informazioni.</p> <p>Le incertezze vanno comunque considerate in funzione dei diversi tipi di perdite e danni, prodotti dal cambiamento climatico, nonché in funzione degli scenari considerati per il tempo futuro dall'IPCC: questo perché il concetto di incertezza non è sinonimo di dubbio sulle cause o sugli effetti del cambiamento climatico, bensì indica l'esistenza di nuove frontiere di conoscenza, ancora da approfondire proprio in tema di perdite e danni, quindi a tutela della vita.</p>	<p>→ già <i>Linee Guida OCSE multinazionali del 2011.</i></p> <p>→ Regolamento UE 2772/2023.</p> <p>→ OECD, <i>Managing Climate Risks.</i></p>
<p>I</p>	<p><u>Indispensabilità delle migliori conoscenze ed evidenze</u></p> <p>Le competenze scientifiche e le migliori evidenze disponibili e aggiornate, unitamente a informazioni tanto fattuali quanto trasparenti sui cambiamenti climatici, sono indispensabili per conseguire la neutralità climatica entro il 2050 nella UE.</p>	<p>→ Regolamento UE 1119/2021</p>
<p>I</p>	<p><u>Individuazione degli effetti potenziali</u></p> <p>L'impresa deve aver «comunicato in maniera chiara gli effetti potenziali e spiegato quali azioni ha intrapreso per individuarli, prevenirli, attenuarli o correggerli».</p>	<p>→ Comunicazione UE 2023/C 211/01 del 16.6.2023.</p>
<p>I</p>	<p><u>Individuazione degli impatti (causati e collegati)</u></p> <p>Il dovere di diligenza implica sempre l'individuazione degli impatti negativi, effettivi e potenziali, collettivi o cumulativi, che l'attività d'impresa determina negli ambiti assunti come meritevoli di tutela dall'OCSE (come dovere di informazione, tutela dell'ambiente e dei diritti umani).</p> <p>L'indagine deve riguardare sia gli impatti negativi che sono diretta ed esclusiva conseguenza dell'attività d'impresa, quindi dotati di autonoma efficienza causale, sia quelli, rispetto ai quali l'attività di impresa contribuisce per concorso o collegamento con la propria attività.</p>	<p>→ OCSE, <i>Guida sul dovere di diligenza delle imprese.</i></p>
<p>I</p>	<p><u>Informazione ambientale</u></p> <p>Qualsiasi informazione disponibile, in qualsiasi forma resa, riguardante: lo stato degli elementi dell'ambiente, le sue componenti e l'interazione fra questi elementi; fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni, e attività o provvedimenti, compresi piani e programmi, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente; le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche utilizzate nei</p>	<p>→ Convenzione di Aarhus; → D.lgs. 195/2005; → Reg. UE 1367/2006.</p>

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

10

	processi decisionali; lo stato di salute, la sicurezza e le condizioni di vita delle persone e dei siti, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi ambientali o, attraverso tali elementi, dai fattori e dalle attività che incidono su di essi.	
I	<p style="text-align: center;"><u>Informazione climatica</u></p> <p>Informazioni sui cambiamenti climatici e sui relativi effetti.</p> <p>Informazioni sul passato, sullo stato attuale o sul futuro del sistema climatico, che sono rilevanti per la mitigazione, l'adattamento e la gestione del rischio. Può essere adattata o "co-prodotta" per contesti specifici, tenendo conto delle esigenze e dei valori degli utenti.</p>	<p>→ UNFCCC art. 6.</p> <p>→ IPCC AR6 Wg1 2021, Annex VII <i>Glossary</i>.</p>
I	<p style="text-align: center;"><u>Informazione contestuale</u></p> <p>Informazioni geografiche o di altro contesto, che le imprese sarebbero tenute a comunicare per consentire la comprensione del loro principale impatto sulle questioni di sostenibilità e dei principali rischi che tali questioni comportano per le imprese stesse.</p>	<p>→ Direttiva UE 2464/2022.</p>
I	<p style="text-align: center;"><u>Informazione emissiva</u></p> <p>Stima specifica degli effetti che le politiche e i provvedimenti avranno sulle emissioni, causate dall'uomo.</p>	<p>→ UNFCCC art. 12.</p>
I	<p style="text-align: center;"><u>Informazioni necessarie</u></p> <p>Devono <i>«includere non solo le informazioni sulle emissioni in quanto tali, ossia le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo di tali emissioni, ma anche i dati relativi agli effetti a termine più o meno lungo di dette emissioni sull'ambiente»</i>.</p> <p>Le informazioni sulla minaccia di un danno sono necessarie.</p>	<p>→ Corte di giustizia UE Cause C-673/13 P e C-442/14.</p> <p>→ Corte cost. Sent. 235/2009.</p>
I	<p style="text-align: center;"><u>Informazioni necessarie (doppio significato)</u></p> <p>Sono necessarie le informazioni che servono</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché - alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. 	<p>→ Regolamento UE 2772 /2023.</p>
I	<p style="text-align: center;"><u>Informazioni necessarie su 2030 e 2050</u></p> <p>Descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050.</p>	<p>→ Direttiva UE 2464/2022.</p>
I	<p style="text-align: center;"><u>Informazioni rilevanti</u></p> <p>Le informazioni sono rilevanti su tutte le principali questioni attinenti alla sostenibilità, incluse le informazioni relative al clima, tra cui tutte le emissioni di gas a effetto serra e i fattori che incidono sulla biodiversità.</p>	<p>→ Direttiva UE 2464/2022.</p>

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

I	<u>Interesse generale</u>	
	Gli interessi generali si protendono anche verso le generazioni future.	→ Corte cost. Sent. 119/2023.
I	<u>Interesse pubblico preminente</u>	
	Sussiste un «preminente interesse della collettività alla graduale riduzione della componente di anidride carbonica presente nell'atmosfera».	→ Cons. St. Ad. Plen. 9 /2019.
I	<u>Interesse pubblico prevalente</u>	
	Si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente.	→ Regolamento UE 1367 /2006.
M	<u>Metriche sulle emissioni di gas serra</u>	
	I diversi tipi di metriche delle emissioni di gas serra adottano prospettive diverse che presentano ciascuna vantaggi e svantaggi. Ad esempio, la contrazione delle emissioni assolute di gas serra da parte delle istituzioni finanziarie è tipicamente legata ai progressi verso la transizione climatica nell'economia reale, come risultato delle decisioni di investimento e delle strategie di coinvolgimento delle istituzioni finanziarie. L'intensità delle emissioni di gas serra riflette invece i miglioramenti in termini di prestazioni e di efficienza, indipendentemente dalle dimensioni dell'entità. Ciò significa che i miglioramenti delle emissioni di gas serra basati sulle metriche di intensità potrebbero essere attribuiti sia a effettivi miglioramenti ambientali dell'istituzione valutata, sia a semplici variazioni del fatturato/rendimento di un'istituzione (rapporto tra emissioni e valore aggiunto).	→ OECD, <i>Assessing net-zero metrics for financial institutions</i> .
M	<u>Miglioramento costante delle prestazioni ambientali</u>	
	La <i>Due Diligence</i> d'impresa include anche il dovere di perseguire il costante miglioramento delle prestazioni ambientali anche nel lungo periodo.	→ già <i>Linee Guida OCSE multinazionali del 2011</i> .
M	<u>Minaccia esistenziale</u>	
	Quella dei cambiamenti climatici costituisca una « <i>minaccia esistenziale</i> ».	→ Regolamento UE 1119 /2021
M	<u>Minaccia potenzialmente irreversibile</u>	
	Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia pressante e con effetti potenzialmente irreversibili per le società umane e il pianeta.	→ UNFCCC <i>Decision 1/CP.21</i>
M	<u>Mitigazione dell'impresa sugli impatti negativi</u>	
	L'insieme delle azioni mirate a ridurre o attenuare gli impatti già verificatisi.	→ OCSE, <i>Guida sul dovere di diligenza delle imprese</i> .
M	<u>Mitigazione climatica dell'impresa</u>	
	La mitigazione climatica dell'impresa non consiste nella sola riduzione delle emissioni, bensì nella riduzione dei suoi impatti emissivi sul sistema climatico.	→ OCSE, <i>Nuove linee guida multinazionali</i> .

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

12

M	<u>Monitoraggio</u>	
	L'obiettivo dell'obbligo minimo di informativa è fornire, per ogni questione di sostenibilità rilevante, una comprensione degli che l'impresa monitora.	→ Regolamento UE 2772 /2023.
M	<u>Motivi di mancata considerazione della rilevanza dell'impatto climatico</u>	
	Nel caso dei cambiamenti climatici, l'impresa deve fornire una motivazione dettagliata del motivo della non rilevanza dei cambiamenti climatici.	→ Regolamento UE 2772 /2023.
M	<u>Motivi di mancata eliminazione degli effetti</u>	
	L'impresa deve indicare «il motivo per cui non ha potuto eliminare determinati effetti».	→ Comunicazione UE 2023/C 211/01.
M	<u>Motivi di mancata utilizzazione delle «Linee» OCSE</u>	
	La non vincolatività delle «Linee guida» OCSE non esonera la impresa dall'onere di esporre le ragioni effettive del mancato utilizzo, totale o parziale, delle indicazioni <i>ivi</i> contenute.	→ OCSE, <i>Nuove linee guida multinazionali</i> .
O	<u>Onere probatorio nella comunicazione</u>	
	Il mancato assolvimento dell'onere probatorio nell'informazione crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse.	→ IAP, Giurì, Decisioni 69/2016 e 14/2017.
P	<u>Pericolosità potenziali</u>	
	È necessaria una descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza, nonché di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni.	→ Direttiva UE 2464/2022.
P	<u>Precauzione in generale</u>	
	La precauzione in generale è sempre contrassegnata da quattro passaggi logici e valutativi: l'identificazione del pericolo, la caratterizzazione del pericolo, la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio. Le valutazioni devono risultare sempre scientificamente attendibili.	→ TAR Lazio (Latina) 697/2023. → Cons. Stato sez. IV 8098 /2023
P	<u>Precauzione climatica</u>	
	Qualora esistano rischi di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve essere addotta come pretesto per rinviare l'adozione di misure. Solo un approccio precauzionale sui rischi e di prevenzione sugli impatti negativi garantisce il corretto perseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi dell'UNFCCC (art. 2) e dell'Accordo di Parigi (art. 2). L'approccio precauzionale	→ UNFCCC art. 3 n.3. → OCSE, <i>Nuove linee guida multinazionali</i> .

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

13

	<p>climatico è fondato su processi di apprendimento costante nella comprensione dei rischi derivanti dal fenomeno antropogenico, soprattutto quando le scelte di oggi possono condizionare o bloccare per lungo tempo scelte e decisioni future.</p>	<p>→ OECD, <i>Understanding and Applying the Precautionary Principle in the Energy Transition</i></p>
P	<p><u>Precedenza della gravità sulla probabilità</u> Nel caso di un potenziale impatto negativo sui diritti umani, la gravità dell'impatto ha la precedenza sulla sua probabilità.</p>	<p>→ Regolamento UE 2772 /2023.</p>
P	<p><u>Precedenza della mitigazione sulla neutralità</u> Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2030 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, in modo tale che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti — siano ridotte, in tutti i settori dell'economia all'interno della UE. Aumentare l'ambizione nella mitigazione è condizione urgente.</p>	<p>→ Regolamento UE 1119 /2021. → <i>Glasgow Climate Pact</i>.</p>
P	<p><u>Predicabilità (prevedibilità)</u> La misura in cui gli stati futuri del sistema climatico possono essere previsti in base alla conoscenza degli stati attuali e passati del sistema stesso.</p>	<p>→ IPCC AR6 Wg1 2021, Annex VII Glossary.</p>
P	<p><u>Predizione (previsione) climatica</u> È il risultato di un tentativo di produrre (partendo da un particolare stato del sistema climatico) una stima dell'effettiva evoluzione del clima nel futuro, ad esempio su scala stagionale, per anni o per decenni. Dato che l'evoluzione futura del sistema climatico può essere altamente sensibile alle condizioni iniziali, ha elementi caotici ed è soggetta alla variabilità naturale, tali previsioni sono di solito di natura probabilistica.</p>	<p>→ IPCC AR6 Wg1 2021, Annex VII Glossary.</p>
P	<p><u>Prevenzione dell'impresa sugli impatti negativi</u> L'insieme delle attività finalizzate a evitare il verificarsi degli impatti negativi. Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali.</p>	<p>→ OCSE, <i>Guida sul dovere di diligenza delle imprese</i>. → UN Global Compact, VII principio</p>
P	<p><u>Probabilità</u> La probabilità degli impatti va considerata in funzione del tipo di rischio preso in esame, se di mercato o non di mercato (come ambiente e salute). In quest'ultimo caso, anche probabilità inferiori al 50% meritano di essere considerate o motivate nelle ragioni di esclusione dal quadro valutativo del decisore.</p>	<p>→ OECD, <i>Managing Climate Risks</i>.</p>
R	<p><u>Proiezione</u> Potenziale evoluzione futura di una quantità o di un insieme di elementi del sistema climatico, spesso calcolata con l'ausilio di un modello. A differenza delle predizioni, le proiezioni sono condizionate da ipotesi relative, ad esempio, a sviluppi socio-economici e tecnologici futuri che possono verificarsi o meno.</p>	<p>→ IPCC AR6 Wg1 2021, Annex VII Glossary.</p>

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

R	<u>Rilevanza dell'impatto</u>	→ Reg. UE 2772/2023.
R	<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza doppia</u></p> <p>La doppia rilevanza è la base dell'informazione sulla sostenibilità e consiste nella rilevanza dell'impatto non finanziario delle attività dell'impresa, che si aggiunge appunto alla rilevanza finanziaria, in una prospettiva integrata delle strategie responsabili d'impresa.</p>	→ Regolamento UE 2772 /2023.
R	<p style="text-align: center;"><u>Rimediare ai principali impatti negativi</u></p> <p>Le procedure di dovuta diligenza sono attuate dalle imprese per individuare, monitorare, prevenire, mitigare, rimediare o porre fine ai principali impatti negativi, effettivi e potenziali, legati alle loro attività e per porvi rimedio e identificano la modalità con cui le imprese le affrontano. L'impresa deve descrivere eventuali azioni intraprese per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni.</p>	→ Direttiva UE 2464/2022.
R	<p style="text-align: center;"><u>Rischio climatico</u></p> <p>Il potenziale di conseguenze negative per i sistemi umani o ecologici, prevedibile e valutabile nella considerazione della diversità dei valori e degli obiettivi, perseguiti in un'azione associata a tali sistemi.</p> <p>Nel contesto specifico del sistema climatico, i rischi insorgono dall'intreccio tra effetti pericolosi del sistema climatico (<i>Hazard</i>) e risposte umane al suo interno, e includono vite umane, mezzi di sussistenza, salute e benessere, beni e investimenti economici, sociali e culturali, infrastrutture, servizi (compresi i servizi ecosistemici), specie viventi, in quanto tutti elementi esposti appunto al pericolo e diversamente vulnerabili rispetto ad esso.</p>	→ IPCC AR6 Wg1 2021, Annex VII Glossary.
R	<p style="text-align: center;"><u>Rischio sistemico</u></p> <p>È il rischio che, pur esulando dal controllo immediato dell'impresa, come nel caso degli inadempimenti statali, è comunque collegato alle attività dell'impresa.</p>	→ OCSE, <i>Guida sul dovere di diligenza delle imprese</i> .
R	<p style="text-align: center;"><u>Risultato/i</u></p> <p>Le realizzazioni, gli esiti o gli impatti (previsti o non previsti, positivi o negativi) di un intervento.</p> <p>La comunicazione dei risultati deve essere continuativa, aggiornata e dettagliata.</p>	<p>→ OECD, <i>Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management</i>, 2nd Edition.</p> <p>→ OCSE, <i>Guida sul dovere di diligenza delle imprese</i>.</p>
S	<p style="text-align: center;"><u>Scenario</u></p> <p>L'analisi di scenario o di sensitività costituisce una parte fondamentale dell'elaborazione delle informazioni relative alla sostenibilità e non pregiudica l'utilità di dette informazioni, purché le ipotesi e le stime siano descritte e spiegate con precisione.</p>	→ Regolamento UE 2772 /2023.

2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA OCSE*, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020

15

S	<p style="text-align: center;"><u>Scenario climatico</u></p> <p>Una descrizione scientifica plausibile di come il futuro potrebbe cambiare, basata su un insieme coerente di ipotesi sulle principali forze trainanti del sistema e le loro relazioni.</p>	→ IPCC AR6 Wg1 2021, Annex VII <i>Glossary</i> .
S	<p style="text-align: center;"><u>Sistema climatico</u></p> <p>L'insieme dell'atmosfera, idrosfera, biosfera, geosfera e delle relative interazioni.</p>	→ UNFCCC art. 1
S	<p style="text-align: center;"><u>Soft Law nell'ordinamento italiano</u></p> <p>Le "linee guida ...ed altri strumenti di regolazione flessibile" appartengono essenzialmente alla c.d. <i>soft law</i> salvo che il legislatore espressamente affermi il contrario. In ogni caso, la categoria giuridica di matrice anglosassone della <i>soft law</i> corrisponde a quella delle direttive, da cui è possibile discostarsi solo in base a fondati motivi.</p> <p>Una metodologia prevista da fonte UE non è semplicemente una "buona prassi" raccomandata in una prospettiva di <i>soft law</i>, bensì un <i>modus procedendi</i> vincolante e cogente.</p>	→ Cons. Stato sez. I Parere Ad. Affare 00111/2020. → Cons. Stato VII 09760/2023
T	<p style="text-align: center;"><u>Tipping Points (come scenario degli impatti)</u></p> <p>I <i>Tipping Points</i> identificano i punti di ribaltamento, o non ritorno, di alcune dinamiche di stabilizzazione del sistema climatico. Secondo l'OCSE, essi dovrebbero costituire un elemento di «<i>policy relevance</i>» nelle valutazioni di rischio e di informazione sugli impatti negativi delle attività.</p>	→ OECD, <i>Climate Tipping Points</i> .
U	<p style="text-align: center;"><u>Ultima generazione</u></p> <p>La nostra è l'ultima generazione che può intervenire in tempo.</p>	→ Comunicazione Commissione UE COM(2021)550 final.
V	<p style="text-align: center;"><u>Valutazione</u></p> <p>Verifica della pertinenza con gli obiettivi non solo interni ma di sistema, in termini di impatto e di sostenibilità.</p>	→ OECD, <i>Glossary</i> .
V	<p style="text-align: center;"><u>Veridicità</u></p> <p>Evitare dichiarazioni non completamente veritiere e garantire una rappresentazione veritiera dei fatti.</p>	→ ENI, <i>Codice etico</i> .
V	<p style="text-align: center;"><u>Verificabilità</u></p> <p>Per verificabilità si intende che vari osservatori indipendenti e competenti potrebbero trovare un accordo, seppure non necessariamente completo, sul fatto che una particolare descrizione sia una rappresentazione fedele. Le informazioni sulla sostenibilità sono fornite in modo tale da favorirne la verificabilità, ad esempio: a) inserendo informazioni che possono essere corroborate confrontandole con altre informazioni a disposizione dei fruitori sull'attività dell'impresa, su altre aziende o sull'ambiente esterno; b) fornendo informazioni sui dati e i metodi di calcolo utilizzati per elaborare le stime o le approssimazioni; ecc.</p> <p>Le informazioni rese dall'impresa devono essere chiare, esatte e possibilmente verificabili, nonché tempestive sugli effetti potenziali delle azioni.</p>	→ Regolamento UE 2772 /2023. → già <i>Linee Guida OCSE multinazionali</i> del 2011.



RETE LEGALITÀ
PER IL CLIMA

**2. GLI ELEMENTI DETERMINANTI EMERSI DALLE FONTI
IN FUNZIONE DELLE *LINEE GUIDA* OCSE, DELL'ART. 18 REG. UE 852/2020**